

### Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**

**Quantum: -**

### Evento

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

### Fattispecie

Intento ad eseguire la saldatura di tralicci operando in altezza all'interno di un cestello situato nella parte terminale di un braccio mobile installato su un mezzo semovente, per un errore di manovra, il braccio estensibile collideva con una tubazione aerea. Per tale motivo il cestello si ribaltava ed il lavoratore, privo di cinture di sicurezza, cadeva al suolo.

### Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

### Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

### Principio di diritto:

E' infondata la tesi della inapplicabilità dell'art.10 del DPR 7 gennaio 1956 n.164 nel caso di piattaforma munita di parapetto. La prescrizione contenuta nel 1° comma dell'art.10 è infatti di carattere generale ed imperativo ed impone l'uso della cintura di sicurezza in tutti i casi di lavori "che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto". L'esonero da questo obbligo, nei casi in cui sia possibile "disporre impalcati di protezione o parapetti", va letta in relazione alla disposizione in precedenza riportata e va interpretata nel senso che vi sia esonero dall'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza solo se gli impalcati di protezione o i parapetti siano idonei a scongiurare rischio di caduta e non quando siano soltanto utili a migliorare le condizioni di lavoro o anche ad attenuare soltanto il rischio di caduta.

Perché il comportamento del lavoratore possa acquisire natura di causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l'evento, ai sensi dell'art.41 comma 2 cpp, deve trattarsi di una condotta non completamente avulsa dall'antecedente ma caratterizzata -a seconda delle varie teorie sulla causalità (che in realtà su questo tema non divergono significativamente; salvo forse la teoria della "causalità adeguata")- da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

### Note:

**Esito:** Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

### Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

**Anno:** 2005

**Numero:** 10213

**Sezione:** IV

*cod. 31*

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*